



## APPROFONDIMENTO

# Il conferimento d'azienda o di singolo ramo

di Emanuele Rossi

**Il presente lavoro si sofferma sui principali profili civilistici e fiscali connessi al conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, anche alla luce della possibilità di conferire, nell'ambito delle S.p.a., beni in natura senza relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale.**

### 1. Inquadramento normativo

La fattispecie del conferimento d'azienda o di singolo ramo non gode di autonoma disciplina all'interno del codice civile, tal che, per un suo corretto inquadramento sotto il **profilo giuridico e sistematico**, occorre fare riferimento alla normativa vigente in materia di conferimento di singoli beni o crediti.

A tale riguardo, i riferimenti normativi cambiano a seconda che il soggetto conferitario sia una S.r.l. oppure una S.p.a. Nel primo caso, l'art. 2465 del codice civile prescrive che chi intende conferire beni in natura o crediti, **in una S.r.l.** debba presentare una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione, iscritti nell'apposito Registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

Dall'altra, in caso di conferimento in **società per azioni** di beni diversi dal denaro, l'art. 2343

del codice civile prevede l'obbligo, in capo al conferente, di presentare una relazione giurata di stima nella quale l'esperto nominato dal Tribunale attesti che il valore dei beni oggetto di conferimento è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Alla disciplina del conferimento dettata dall'art. 2343 del codice civile, il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, ha affiancato quella di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater del codice civile, da ultimo modificata con il D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224. Nello specifico, ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile, la nomina dell'esperto può essere evitata in caso di:

1. **conferimento di valori mobiliari**, ovvero di strumenti del mercato monetario quotati, quando il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al **prezzo medio ponderato** al quale detti strumenti sono stati negoziati sui mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
2. conferimento di beni e/o crediti, quando il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al **fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente** quello nel quale è stato effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non abbia evidenziato alcun rilievo in merito alla valutazione del bene oggetto di conferimento;
3. conferimento di beni e/o crediti, quando il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale so-

vrapprezzo, è pari o inferiore a quello risultante da una **valutazione non antecedente i sei mesi dal conferimento**, conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, redatta da un esperto indipendente dalla conferente, dalla conferitaria o dai soci di queste e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Il procedimento estimativo di cui all'art. 2343-ter del codice civile richiede grande attenzione da parte dell'organo amministrativo, chiamato, ai sensi dell'art. 2343-*quater* del codice civile, nei trenta giorni successivi all'iscrizione della società, ad una serie di controlli. L'organo amministrativo, infatti, dovrà verificare:

- in caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, che non siano intervenuti **fatti eccezionali** che abbiano inciso in maniera sensibile sui prezzi adottati, compreso il verificarsi di situazioni che abbiano reso il mercato dei valori ovvero degli strumenti illiquido;
- nel caso di riferimento al *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è stato effettuato il conferimento, che non si siano verificati **fatti nuovi rilevanti** tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o crediti conferiti;
- **i requisiti di professionalità e indipendenza** dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b).

Qualora l'organo amministrativo ritenga che siano intervenuti i fatti di cui sopra, ovvero, non ritenga idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile, si procederà, a cura degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile. Ove invece l'organo amministrativo non ritenga di muovere alcuna eccezione in merito al procedimento svolto, questi provvederà al deposito, sempre nel termine dei trenta giorni dall'iscrizione della società, della dichiarazione di cui al comma 3, dell'art. 2343-*quater*; nella quale, tra le altre cose, l'organo amministrativo è tenuto a dichiarare che:

- il valore dei beni e dei crediti conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione resa ai fini del conferimento;

- sussiste l'idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile.

Si noti il **diverso profilo di responsabilità** dell'organo amministrativo in un conferimento *ex art. 2343-ter* del codice civile, rispetto ad un conferimento *ex art. 2343* del codice civile: mentre in quest'ultimo l'attestazione di effettività del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo viene resa dall'esperto nel proprio elaborato, in un conferimento *ex art. 2343-ter* tale attestazione deve essere fornita dall'organo amministrativo; ancora, mentre nel conferimento *ex art. 2343* del codice civile l'individuazione dell'esperto viene **demandata al Tribunale**, nel conferimento *ex art. 2343-ter* del codice civile **l'esperto è di parte** e la sua idoneità e professionalità deve essere valutata dagli amministratori.

## **2. Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai**

In materia di conferimenti di beni in natura (in cui rientra il conferimento d'azienda o di singolo ramo) si evidenzia l'intervento del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, che, con un documento di settembre 2010, ha fornito degli utili chiarimenti anche in riferimento al caso dei conferimenti eseguiti ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile.

Sia nei conferimenti in S.r.l. che in quelli nelle S.p.a., si pone il dubbio su quale debba essere il giusto riferimento temporale per la perizia resa dall'esperto.

Sul punto, la massima H.A.2 afferma che la **data della relazione di stima** redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto<sup>1</sup>. È stato posto l'accento

<sup>1</sup> L'aggiornamento della perizia a una data non antecedente i quattro mesi dalla costituzione ovvero dalla delibera di aumento del capitale sociale, è conforme anche all'orientamento espresso dal Consiglio notarile di Milano nella Massima n. V del 10 aprile 2001. Lo stesso Consiglio notarile di Milano è tornato di recente sull'argomento con la Massima n. 117 del 5 aprile 2011, per mezzo della quale, oltre a confermare quanto detto nel 2001, il Consiglio si è espresso affinché la valutazione circa l'aggiornamento della relazione possa essere altresì svolta con riferimento alla effettiva esecuzione del conferimento in natura. In particolare, in forza dell'applicazione analogica del termine prescritto dagli artt. 2343-ter, comma 2, lettera b) e 2440, comma 4, del codice civile, per i notai meneghini può comunque ritenersi sufficientemente aggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data non antecedente

sulla diversa disciplina vigente per le S.r.l., rispetto a quella dettata per le S.p.a. Ma quale è la disciplina applicabile in caso di conferente S.r.l. e conferitaria S.p.a.?

Sul punto, la massima H.A.8 prevede che per verificare se l'esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal Tribunale o meno, si deve **avere riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente**. Quindi, in caso di conferimento di beni da parte di una S.r.l. in una S.p.a., l'esperto deve essere designato dal Tribunale, a meno che non venga applicata la disciplina di cui all'art. 2343-*quater* del codice civile.

Come accennato il documento notarile si interessa anche delle nuove fattispecie di conferimento di cui all'art. 2343-*ter* del codice civile.

Con la massima H.A.10 vengono delineati i confini di **un conferimento eseguito ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 2, lettera b), del codice civile** (relazione dell'esperto non antecedente i sei mesi dal conferimento); viene specificato che tale modalità di conferimento può avere ad oggetto qualsiasi bene che risulti conferibile in natura, a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria. Lo stesso **può quindi essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o di rami d'azienda**; beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale<sup>2</sup>.

Ancora, con le massime H.A.11 e H.A.12 viene anche rimarcato come nel conferimento eseguito **ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 2, lettera**

il termine di sei mesi rispetto all'esecuzione del conferimento.

<sup>2</sup> I notai non si esprimono sulla possibilità di utilizzare, ai fini del conferimento d'azienda, il metodo alternativo di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 2343-*ter* del codice civile (*fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente). Chi scrive ritiene che tale metodologia non possa essere utilizzata, tra gli altri, per due ordini di motivi. Innanzitutto, poiché alla lettera a) viene prevista quale condizione essenziale che "la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento", è lo stesso legislatore che sembra destinare tale metodologia al conferimento di uno o più beni, non rientranti nel concetto di azienda di cui si parlerà *infra*. Ancora, avendo fatto il legislatore riferimento al *fair value*, anche riducendo l'esame ai soli soggetti Ias/Ifrs, non tutte le voci sono iscritte in bilancio secondo tale criterio (ad esempio, criterio del costo ammortizzato per i crediti), tal per cui non appare idonea tale metodologia ai casi di conferimento d'azienda o di singolo ramo.

**b), del codice civile, la valutazione resa dall'esperto può non essere asseverata con giuramento**, posto che la norma a tale riguardo non prescrive tale adempimento e che l'esperto chiamato a redigere la valutazione **non debba necessariamente essere iscritto al registro dei revisori legali**, posto che gli unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'adeguata professionalità dello stesso.

Paradossalmente, quindi, nel caso di conferimento d'azienda o di singolo ramo in società, la normativa sembra essere più stringente in caso di conferitaria S.r.l. che nel caso di conferitaria S.p.a., visto che, ricorrendo ad un conferimento eseguito ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 2, lettera b), del codice civile, il conferente può depositare una perizia non giurata di parte, dove l'esperto può essere anche un soggetto non iscritto al Registro dei Revisori Legali.

### 3. Concetto di azienda e di singolo ramo

Definito il quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno soffermarsi sul concetto di azienda, in quanto una sua errata comprensione può portare a pesanti ricadute sia sul piano civilistico che fiscale.

Ai sensi dell'art. 2555 del codice civile, per azienda si intende il **complesso di beni organizzati** dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'elemento qualificante dell'azienda è l'organizzazione impressa ai beni da parte dell'imprenditore: il legislatore ha infatti individuato nell'imprenditore l'organizzatore, ossia il procacciatore e l'assemblatore di singoli beni che, inseriti in un contesto unitario da lui definito, danno la sinergia positiva atta alla creazione di valore: l'azienda, appunto.

Appare chiaro come, per poter parlare d'azienda, non sia necessaria solo la contemporanea presenza di più fattori produttivi, se questi non sono anche combinati tra di loro al fine di creare una valore aggiunto a favore dell'imprenditore. Il valore aggiunto in questione, da un punto di vista economico, è riconducibile all'**avviamento attribuibile all'impresa**; non sempre però l'esercizio d'impresa porta all'emersione di un avviamento positivo (*goodwill*); lo stesso potrebbe essere anche negativo (*badwill*), laddove l'esercizio d'impresa abbia comportato la distruzione, anziché la creazione di valore. Sempre da un punto di vista economico, quindi, segue che il **valore (corrente) di un'azienda**, nella quasi totalità dei casi, differisce dalla **semplice**

**sommatoria** dei beni di cui questa è composta; ciò per effetto dell'attività d'impresa esercitata dall'imprenditore, individuale o collettivo.

Un assunto molto importante espresso all'interno del codice civile è che per aversi un trasferimento d'azienda in luogo di un trasferimento di singoli beni, occorre il rispetto di una condizione fondamentale: la preesistenza dell'**organizzazione imprenditoriale già in capo al cedente/conferente**. Dispone, a riguardo, il comma 5 dell'art. 2112 del codice civile, che: "... si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata con o senza scopo di lucro, **preesistente** al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda...". Ancora, sempre il comma 5 dell'art. 2112 del codice civile dispone che: "... le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di **parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica** organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

Da un punto di vista civilistico, quindi, non si può affermare di aver intrapreso una cessione ovvero un conferimento d'azienda, laddove il complesso di beni trasferito non sia già oggetto di un'attività d'impresa presso il soggetto cedente/conferente. Il legislatore specifica come l'attività economica possa essere esercitata "con o senza scopo di lucro". Non conta, quindi, il perseguimento di un profitto, ma che il complesso di beni sia già stato funzionante nella produzione o nello scambio di beni e servizi prima di essere trasferito a terzi; a prescindere che l'attività economica sia stata svolta nel settore "*profit*" oppure in quello "*non profit*".

La preesistenza dell'attività economica organizzata è un requisito che va verificato non solo quando oggetto di cessione è l'intera azienda, ma anche nel caso di cessione di un singolo ramo, inteso questo come **articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata**. Ovvero di singole parti dell'intera azienda che avrebbero permesso in via autonoma l'esercizio di un'attività di impresa già prima del trasferimento.

La preesistenza dell'attività economica organizzata è una peculiarità propria del legislatore ci-

vile e non di quello fiscale. Non si trovano infatti nell'ambito delle imposte dirette e indirette simili prescrizioni, tal che, da un **punto di vista fiscale**, il concetto di azienda non sembrerebbe richiedere per forza un preesistente esercizio d'impresa da parte del soggetto cedente/conferente: l'importante è che il complesso di beni trasferito sia **potenzialmente idoneo all'esercizio di una attività economica organizzata**.

Su questa linea si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che, con sent. 30 gennaio 2007, n. 1913<sup>3</sup>, ha ribadito quale criterio generale per l'individuazione ai fini fiscali di una cessione d'azienda, la compravendita di un **complesso aziendale, seppure solo potenzialmente idoneo all'esercizio d'impresa**. È bene sottolineare però che anche se solo in via potenziale, il complesso di beni ceduto/conferito deve pur sempre costituire un'azienda, altrimenti l'operazione si riduce al mero trasferimento di singoli beni e/o crediti con ripercussioni totalmente diverse, sia sul piano civile che fiscale.

#### **4. Disciplina dei debiti e dei crediti trasferiti**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2254 del codice civile, per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Nel caso del conferimento d'azienda, quindi, per conoscere la sorte dei crediti e debiti facenti parte del complesso aziendale conferito, occorre rifarsi alla normativa vigente in materia di cessione d'azienda, di cui agli artt. 2556 e seguenti del codice civile.

Non solo, stante l'assimilazione del conferimento alla cessione diretta, risultano applicabili al conferimento d'azienda o di singolo ramo anche le altre norme contenute in tali articoli, quali il rispetto del divieto di concorrenza, ovvero il subentro automatico nei contratti non aventi carattere personale.

Ma andiamo con ordine.

Il soggetto conferente, ai sensi dell'art. 2557 del codice civile, sarà tenuto al rispetto del **divieto di concorrenza** per i primi cinque anni dal trasferimento dell'azienda o del singolo ramo; in caso di conferimento di azienda agricola, il divieto di concorrenza vale solo in riferimento alle

<sup>3</sup> In banca dati "fisconline".

attività agricole connesse<sup>4</sup>, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento della clientela. Ai sensi dell'art. 2558 del codice civile, il soggetto conferitario, se non diversamente pattuito, **subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda** che non abbiano carattere personale, fatta salva per il terzo contraente la possibilità di recesso per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del terzo, è fatta salva in capo all'acquirente la possibilità di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del soggetto alienante.

In materia di **cessione dei crediti**, l'art. 2559 del codice civile dispone una deroga alla regola di carattere generale che richiede la notifica al debitore della cessione del credito. Ai sensi del comma 1 di detto articolo, infatti, nell'ambito della cessione ovvero del conferimento d'azienda, la cessione del singolo credito facente parte del complesso aziendale trasferito ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Sul versante dei **debiti**, invece, il successivo art. 2560 del codice civile dispone che il cedente/conferente non è liberato per i **debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta/conferita**, sorti in data anteriore al conferimento, a meno che i creditori non vi abbiano acconsentito. Sul punto giova rammentare come secondo la giurisprudenza<sup>5</sup>, ai fini della manleva del conferente occorra un consenso esplicito da parte del creditore, non bastando la mera notifica a questi dell'atto di conferimento e l'assenso a emettere fatture a nome della società conferitaria. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 2560 del codice civile, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti ceduti/conferiti anche l'acquirente/conferitario, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.

<sup>4</sup> Ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 del codice civile: "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

<sup>5</sup> Cass., Sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141.

## 5. Responsabilità solidale tra conferente e conferitario

Quello dei debiti commerciali risultanti dalle scritture contabili non è il solo caso di responsabilità solidale tra conferente e conferitario. Ci sono in particolare due fattispecie cui gli operatori devono prestare molta attenzione, nei casi di conferimento d'azienda o di singolo ramo:

- la responsabilità solidale per i **debiti tributari**, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- la responsabilità solidale per le **sanzioni amministrative**, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto riguarda i debiti tributari, il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che il cessionario/conferitario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente/conferente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda ricevuto, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni **commesse nell'anno in cui è avvenuto il conferimento e nei due precedenti**, nonché per le imposte e sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se **riferite a violazioni commesse in epoca anteriore**; la responsabilità del conferitario è limitata al debito risultante, alla data del conferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza (ad esempio, i Comuni per quanto riguarda l'Ici).

Gli Uffici e gli altri Enti in questione (vedi Comuni) sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per i quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, ove negativo, ha **pieno effetto liberatorio** nei confronti del conferitario, del pari liberato ove il certificato non venga rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Ancora, la responsabilità del conferitario non è soggetta alle limitazioni di cui sopra, qualora il conferimento sia stato attuato in **frode dei crediti tributari**; la frode si presume nel caso in cui il conferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.

Passando alla **responsabilità solidale per le sanzioni amministrative** irrogate, l'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevede che nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è sta-

to commesso il reato<sup>6</sup>, il conferitario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente ed entro i limiti del valore dell'azienda ricevuta, al **pagamento della sanzione pecuniaria**. L'obbligazione del conferitario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili, ovvero che risultano dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza; in particolare tale ultima disposizione pone l'accento su come, nei casi di conferimenti aziendali eseguiti infragruppo, risulterà difficile per il soggetto conferitario contestare una chiamata alla responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, non solo non risultanti dalle scritture contabili, ma anche non ancora irrogate all'atto del conferimento. Ciò in quanto la normativa richiede **"la conoscenza" dell'illecito amministrativo commesso** e non il fatto che la sanzione collegata a tale illecito sia stata già irrogata in capo al soggetto conferente.

<sup>6</sup> Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per determinati illeciti penali commessi a vantaggio dell'Ente dai soggetti che in questo ricoprono posizioni apicali. La responsabilità comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative e/o interdittive.

## **6. Considerazioni finali**

Sovente, in materia di conferimento d'azienda o di singolo ramo, l'attenzione maggiore viene posta sul lato fiscale. Ciò in virtù del fatto che, mentre l'art. 176 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede la **neutralità fiscale dell'operazione di conferimento d'azienda**, l'art. 9, sempre del Tuir, prevede la rilevanza fiscale a valore normale della plusvalenza emersa in sede di conferimento di singoli beni. È evidente, quindi, come una possibile riqualificazione dell'operazione da parte del verificatore comporti effetti rilevanti in capo alle parti.

Come visto in precedenza del pari importante però sono anche gli aspetti civilistici: innanzitutto, perché una volta verificati questi, l'aspetto fiscale non è che una logica conseguenza. Ancora, perché simulare un conferimento di singoli beni in luogo di un conferimento d'azienda comporta un cambio di regole per quanto riguarda la **successione dei rapporti giuridici**; in particolare, cambia il regime di responsabilità solidale tra conferente e conferitario per quanto riguarda le obbligazioni pregresse, che risulta molto gravoso in caso di trasferimento d'azienda.